**M\_INF.CPSA.CPSA\_REG\_ORDINANZE.R.0000068.04-05-2023**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA SALERNO

***Molo Manfredi n. 33 – 84121 Salerno (SA) – tel. 089/2587911 – fax 089/2587938***

# e mail: cpsalerno@mit.gov.it – sito web: [www.guardiacostiera.gov.it/salerno](http://www.guardiacostiera.gov.it/salerno)

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 68/2023**

Il Capo del Circondario marittimo di Salerno, sottoscritto:

**VISTA:** la Legge costituzionale 18.10.2001 n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;

**VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112;

**VISTA**: la Circolare n.120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n.DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;

**VISTA**: la Circolare n.82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

**VISTO:** il Dispaccio n.31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;

**VISTA:** la Circolare n.34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di: “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

**VISTO:** il Dispaccio n.02.01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;

**VISTO:** il Dispaccio n. M\_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;

**CONSIDERATO:** che il litorale del Circondario Marittimo di Salerno è costituito in parte da coste basse sabbiose, le cui prospicienti zone di mare presentano fondali con limitata profondità, ed in parte da coste con scogliera sia bassa che alta, le cui zone di mare prospicienti presentano fondali rocciosi di media ed elevata profondità, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed

opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare;

**VISTI:** la Legge 25.03.1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) ed il

D.P.R. 09.07.2010, n.133 (Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n.106) ed in particolare l’articolo 2 del medesimo D.P.R. nonché il Regolamento ENAC “Regole dell’Aria” del 17.11.2017, come emendato, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi VDS;

**VISTE:** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9, comma 2°, della Legge n.172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO**: il Dispaccio n.26421 in data 26.02.2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente l’utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;

**RAVVISATA**: la necessità di disciplinare unicamente gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Salerno, che si estende da Punta *“Germano”* fino alla destra della foce del fiume *“Sele”*, comprendente i Comuni di Positano, Praiano, Conca dei Marini, Furore, Ravello, Atrani, Amalfi, Minori, Maiori, Cetara, Vietri sul Mare, Salerno, Pontecagnano Faiano, Battipaglia ed Eboli;

**TENUTO CONTO**: dell’esito della riunione istruttoria a carattere consultivo intercorsa in data 09 marzo 2023 presso la Capitaneria di Porto di Salerno con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’utenza balneare;

**RITENUTO OPPORTUNO:** modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall’esperienza specifica nel settore;

**RITENUTO:** necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;

**VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione

- Parte marittima;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 26/19 recante norme in materia di sicurezza della balneazione nel Circondario marittimo di Salerno;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 83/22 contente talune modifiche alle norme di sicurezza della balneazione nel Circondario marittimo di Salerno;

**O R D I N A**

**Articolo 1 Disposizioni generali**

1. La presente ordinanza trova applicazione nell’ambito del Circondario marittimo di Salerno che si estende da Punta *“Germano”* fino alla sponda destra della foce del fiume *“Sele”* e disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione che si svolge lungo il litorale marino e costiero compreso tra i Comuni di Positano ed Eboli.
2. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare, nonché di apertura al pubblico delle strutture balneari sono stabilite dalle Amministrazioni Civiche insistenti lungo l’intero litorale del Circondario Marittimo di Salerno con appositi provvedimenti di specifica competenza.
3. Ai provvedimenti di cui al precedente capoverso si fa ogni espresso ed integrale rinvio per la disciplina e le prescrizioni ivi dettate nei confronti dei titolari di strutture balneari e/o attività similari e dei Comuni costieri, per i tratti destinati alla libera fruizione, per quanto attiene alla gestione delle aree demaniali marittime oltre che per ogni più ampio riferimento relativo all’uso delle spiagge e alle specifiche norme relative alle strutture balneari.
4. Durante i periodi di apertura al pubblico per la balneazione i titolari di strutture balneari e/o attività similari, e le Amministrazioni Comunali rivierasche per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, devono attivare e garantire il servizio di salvamento, secondo le modalità disciplinate dalla presente Ordinanza.
5. I titolari di strutture balneari e/o attività similari, ed i Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l’obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l’apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in italiano ed in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco), oltre all’obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all’esatta e scrupolosa informazione dell’utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.
6. I cartelli di cui al precedente comma 5 al pari di ogni cartello monitore recante avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno essere collocati in posizione ben visibile dall’utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo.

Gli avvisi indicati nella cartellonistica monitoria, di cui al presente capoverso, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco). È fatto, pertanto, obbligo titolari di strutture balneari e/o attività similari, ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed ai Comuni, per le spiagge libere, di verificare e garantire l’effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l’immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

# Articolo 2

**Zone di mare riservate alla balneazione**

1. Nei giorni e negli orari come determinati dalle Ordinanze dei Comuni costieri, le zone di mare fino ad una distanza di **200 (duecento) metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di **100 (cento) metri** dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da

specifiche Ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.

1. Per i tratti di costa a picco sul mare soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi, sarà cura delle competenti Amministrazioni Comunali rivierasche provvedere all’emanazione di apposite Ordinanze di interdizione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs.

18 agosto 2000 n° 267, nonché provvedere alla conseguente affissione di idonea cartellonistica. L’eventuale conseguente interdizione degli antistanti specchi acquei sarà disciplinata con apposita ordinanza dell’Autorità Marittima, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione.

1. I titolari delle strutture balneari e/o attività similari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione ovvero le civiche Amministrazioni rivierasche per le zone di spiaggia libera, hanno l’obbligo di collocare (e di rimuovere al termine del periodo di cui al comma 1) per tutto il fronte mare di competenza, appositi gavitelli di colore rosso saldamente ancorati sul fondo ad una distanza di **50 (cinquanta) metri** uno dall’altro posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione. Il numero di gavitelli non deve comunque essere inferiore a

**3 (tre).** Sui predetti gavitelli è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l’occultamento alla vista degli stessi. I titolari/gestori delle strutture balneari e/o attività similari devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro esatto riposizionamento entro e non oltre il giorno successivo. Analogo obbligo è posto a carico delle civiche Amministrazioni Comunali costiere per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. ***In alternativa possono utilizzarsi, previa comunicazione alla locale Autorità Marittima, barriere galleggianti di colore rosso, saldamente ancorate al fondo, opportunamente segnalate nell’arco delle 24 ore;***

1. Fermo restando quanto disposto al precedente punto 1, lungo la Costiera Amalfitana (litorale compreso tra i Comuni di Positano e Vietri sul Mare, inclusi), qualora a causa degli alti fondali non sia possibile posizionare i gavitelli di colore rosso indicanti il limite esterno della zona di mare destinata alla balneazione, gli stessi dovranno essere ancorati sulla batimetrica dei **20 (venti) metri** e disposti, parallelamente alla linea di costa, ad una distanza massima di **30 (trenta) metri** l’uno dall’altro. Il numero di gavitelli non deve comunque essere inferiore a **3 (tre).**
2. I Concessionari/Titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione. Il limite di tali acque sicure, **mt. 1,60 di profondità**, deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a **metri 5 (cinque)**, le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi. (il numero di gavitelli non dovrà essere comunque inferiore a **3 (tre)**).
3. Qualora, per cause di forza maggiore, si verifichi la mancanza della prevista cartellonistica monitoria e fino al completo ripristino della stessa, ovvero in caso di impossibilità a provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 i Concessionari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e le Amministrazioni Comunali rivierasche, ciascuno per i tratti di spiaggia di rispettiva competenza, hanno l’obbligo di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata

segnaletica redatta oltre che in lingua italiana, in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco) recante, a seconda dei casi, le seguenti diciture:

**ATTENZIONE**

**“BALNEAZIONE NON SICURA LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO”**

**ATTENZIONE**

**“LIMITE ACQUE SICURE – PROFONDITA’ DI MT 1,60 – NON SEGNALATO”**

1. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l’obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale con lunghezza non superiore a **metri 3 (tre)**.
2. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato:
	* navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, comprese quelle propulse con dispositivo *“freewheeling”*, windsurf, kite- surf e moto d’acqua ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, surf a remi *(SUP – stand up paddle)*, nonché pedalò e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo e/o pericolo ai bagnanti.
	* esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa;
	* caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
	* sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di velivolo privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto quando necessario per il decollo o l’atterraggio purché autorizzato e in emergenza e per i mezzi di soccorso o di polizia.
3. Sono esclusi dai divieti di cui al precedente comma le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile **“SERVIZIO CAMPIONAMENTO”** ed adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a **20 (venti) metri** dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.
4. Le zone di mare riservate ai bagnanti possono essere attraversate da unità in navigazione a motore o a vela, utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio, per il solo raggiungimento del posto di ormeggio presso gli specchi acquei in

cui ciò sia consentito e/o presso pontili, purché a lento moto (velocità minima di manovra).

1. Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l’assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.

# Articolo 3

**Zone di mare vietate alla balneazione**

È vietata la balneazione:

* nei porti;
* nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
* in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l’ormeggio di unità navali;
* all’interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
* sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
* all’interno degli specchi acquei destinati all’ancoraggio di unità navali;
* alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
* nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
* in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
* nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell’Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti oltre che in lingua italiana, in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco), posizionati a cura dei Comuni;
* nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell’Autorità marittima.

# Articolo 4

**Corridoi di lancio – disciplina della navigazione all’interno degli stessi**

1. Le unità navali a motore, a vela e a propulsione mista, se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata/ammainata, per raggiungere le spiagge o le scogliere, ovvero i limiti esterni della zona di mare riservata alla balneazione, **devono**, utilizzare i corridoi di lancio.
2. I corridoi di lancio sono corsie di larghezza non inferiore ai metri **10 (dieci)**, realizzate perpendicolarmente alla costa, sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Tali corsie devono essere delimitate con gavitelli di colore rosso, distanziati ad intervalli di metri **20 (venti)** nei primi **100 (cento)** metri e successivamente ad intervalli di metri **50 (cinquanta)**, collegati con sagole galleggianti. All’ingresso del corridoio lato mare, devono essere posizionate bandierine bianche, ben visibili, sui gavitelli più esterni. All’inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana e, in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco) recante la dicitura:

**ATTENZIONE**

**“CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”**

1. All’interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell’imbarcazione e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. È fatto divieto di ormeggiare, stazionare o ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio.
2. I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l’esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio natanti. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura delle Amministrazioni Comunali rivierasche.

# Articolo 5

**Disposizioni sull’organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere.**

1. Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari di apertura al pubblico per l’esercizio delle attività di balneazione come definiti dai Comuni costieri territorialmente competenti, i titolari delle strutture balneari per le aree in concessione, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento a favore dell’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, come disciplinato nella presente Ordinanza.
2. Qualora una struttura balneare intenda operare al di fuori dei periodi indicati al precedente comma, il titolare ha facoltà di aprire al pubblico assicurando, comunque, i servizi di salvamento secondo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Qualora, di contro, lo stesso intendesse aprire ai soli **fini elioterapici**, senza assicurare il servizio di salvataggio, ha l’obbligo di issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall’utenza, di posizionare in prossimità di tutti gli accessi (lato strada, nonché a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante sentieri) ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile, apposita cartellonistica in lingua italiana e, in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco) recante la dicitura:

**ATTENZIONE**

**“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”**

Anche in caso di apertura della struttura per i soli fini elioterapici il titolare della struttura deve assicurare, comunque, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo articolo 6, evitando, al contempo, di offrire servizi specifici che possano indurre gli utenti alla balneazione, quali, a mero titolo d’esempio, il noleggio o la locazione di natanti da diporto da spiaggia.

1. Qualora i Comuni costieri, territorialmente competenti, non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti devono, tempestivamente, provvedere ad informare la locale Autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, adeguata segnaletica ben visibile agli utenti redatta in

lingua italiana e, in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco) recante la con la seguente dicitura:

**ATTENZIONE**

**“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”**

I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell’anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all’immediato ripristino della stessa.

1. Il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:
	* almeno un assistente bagnanti/bagnino di salvataggio abilitato da una Società/Federazione riconosciute a termini di legge munito di specifico brevetto in corso di validità e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni, **ogni 80 metri di fronte mare o frazione**. Se particolari conformazioni dell’arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza.
	* una postazione di salvataggio, per ogni assistente abilitato, collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni e dotata di:
		+ un binocolo;
		+ un paio di pinne di misura idonea, quale dotazione individuale;
		+ una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
		+ **200 (duecento) metri** di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo *“rescue can”* (*c.d. baywatch*); tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
		+ un pennone posto in posizione ben visibile con le bandiere bianca e rossa;
		+ un megafono;
		+ un’unità a remi idonea al servizio salvataggio tipo moscone o pattino, recante, su entrambi i lati la scritta “**SALVATAGGIO**” ed il nome della struttura balneare a cui appartiene. La stessa deve essere dotata di un salvagente anulare collegato ad una sagola galleggiante di almeno **25 (venticinque) metri**, di una gaffa o mezzo marinaio e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente e pronta per l’impiego;
	* due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno **30 (trenta) metri** e recanti, indelebilmente, il nome della struttura balneare cui appartengono.

Per ogni piscina ubicata all’interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza.

1. Qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari ovvero i Comuni rivieraschi, in aggiunta al battello di cui al precedente comma, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una moto d’acqua, devono darne

obbligatoriamente preventiva comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:

* + la moto d’acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta **“SALVATAGGIO”**;
	+ la moto d’acqua deve essere impiegata **esclusivamente** per l’espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
	+ il conduttore della moto d’acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
	+ oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
	+ durante l’uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
	+ il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
	+ il mezzo deve essere provvisto di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un Ente Tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in relazione all’idoneità al recupero/trasporto; il relativo impiego potrà essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato;
	+ la moto d’acqua dovrà essere munita un *rescue-can/baywatch* o rescue tube;
	+ sull’arenile è vietato effettuare alcuna operazione di rifornimento carburante o forma di manutenzione del mezzo;

È rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità di integrare l’equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l’espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell’incolumità del conduttore e dell’operatore.

Resta comunque fermo l’obbligo per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito dal presente articolo, costituendo l’impiego della moto d’acqua soltanto un’eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l’utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d’esempio, condizioni meteo – marine, distanza del pericolante e sua posizione nonché, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l’incolumità di altre persone presenti.

1. Fermo restando quanto disciplinato e previsto ai precedenti commi, qualora due o più stabilimenti balneari siano ricompresi, senza soluzione di continuità, in un fronte mare non superiore a **metri 80 (ottanta)** e lo spazio destinato alla balneazione sia visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, è data facoltà ai titolari/gestori degli stessi, di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva.
2. I titolari/gestori di strutture balneari, su litorali aventi i requisiti di cui al precedente punto, che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un **“Piano organico”** sottoscritto da tutti i titolari degli stabilimenti balneari cui il piano si riferisce.
3. Il **“Piano organico”** dove riportare: l’indicazione puntuale degli stabilimenti balneari tra i quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato, il soggetto responsabile dell’erogazione del servizio di salvataggio nel suo complesso ed il suo rappresentante in loco (sull’arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell’arco temporale degli orari di apertura al pubblico dello stabilimento balneare, l’elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche, l’ubicazione della postazione di salvataggio, l’elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso per ciascun stabilimento balneare.
4. Il piano organico dev’essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Salerno entro e non oltre **10 (dieci)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L’Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del **“Piano organico”** pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli concessionari di esercitare la vigilanza sull’efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.
5. Nel caso in cui, nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari e/o attività similari siano posizionate **strutture di giochi acquatici,** per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell’Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell’attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio.

# Articolo 6

**Altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari**

1. Le strutture balneari e/o attività similari, oltre a dovere compilare prima dell’inzio delle attività la *“Scheda censimento”* “**Allegato 1”** devono essere dotati di:
	* tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
	* tabella multilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte:
		+ **BANDIERA BIANCA**: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è operativo e che le condizioni meteo sono idonee per la balneazione e l’impiego dei natanti;
		+ **BANDIERA ROSSA**: segnala che **la balneazione è pericolosa** per avverse condizioni meteo-marine, ovvero situazioni di pericolo o rischio in genere, per le quali si sconsiglia di fare il bagno.
	* presso ogni singolo stabilimento balneare devono esser presenti anche un megafono o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell’utenza balneare;
	* idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
	* un locale idoneo dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all’interno del quale, ferme restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all’uso, le seguenti dotazioni:
		+ 3 bombole per ossigeno medicale ricaricate a 150 atm., della capacità di almeno un litro ciascuna, con tre riduttori di pressione corredati di manometro di controllo;
		+ un dispositivo per la respirazione bocca a bocca;
		+ un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
		+ una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa (D.M. n° 388 del 15.07.2003 in premessa citato);
		+ tre cannule oro-tracheali.

Il materiale di cui al presente capoverso dovrà essere collocato, per l’immediato utilizzo, in locale idoneo, rapidamente raggiungibile e adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica.

Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all’interno della struttura e, a tal fine, ritenuto il più idoneo fermo restando, che lo stesso deve essere rapidamente raggiungibile e adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica.

1. I Concessionari di stabilimenti balneari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant’altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.
2. Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi Concessionari/Titolari di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso.
3. I Concessionari di stabilimenti balneari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed i Comuni, in corrispondenza delle spiagge libere, avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e adeguata cartellonistica plurilingue a terra indicanti la presenza di tali ostacoli.

# Articolo 7

**Obblighi per l’assistente bagnante**

1. Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’articolo 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente del Comune territorialmente competente, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell’intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell’art. 6, comma 3 della Legge 24/11/1981, n. 689, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall’assistente bagnanti.

Inoltre, deve:

* + indossare una maglietta di colore rosso con la scritta **”SALVATAGGIO”**;
	+ essere dotato di un fischietto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l’acqua;
	+ svolgere l’attività stazionando il più possibile, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti, a bordo del battello di salvataggio e navigando lungo la zona riservata alla balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
	+ quando a terra, stazionare nella postazione di salvataggio, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
	+ assicurare la costante presenza e non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
	+ tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente all’Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili occorso, provvedendo alla compilazione della scheda in “**Allegato 2”**;
	+ prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
	+ portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
	+ provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
	+ vigilare costantemente per assicurare la sicurezza della balneazione sullo specchio acqueo di propria competenza, astenendosi dal compiere qualsiasi altro tipo di attività non afferente il servizio di salvamento ed evitando ogni sorta di distrazione;
	+ intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
	+ valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l’eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
	+ segnalare con immediatezza al concessionario eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
	+ segnalare con immediatezza al concessionario eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
	+ tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente all’Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, gli incidenti che si dovessero verificare, provvedendo alla compilazione della scheda di cui è cenno al sesto alinea del presente capoverso;
	+ avvertire l’utenza, con i mezzi a disposizione, della presenza di unità navali nella zona riservata alla balneazione;
	+ conoscere l’esatta ubicazione del materiale di primo soccorso (di cui al precedente articolo 6), conservato nelle strutture balneari;
	+ mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all’incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell’Autorità Marittima o delle Forze

di Polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento.

# Articolo 8

**Attività varie svolte durante la stagione balneare**

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interdette, perché interessate da movimenti franosi, deve essere effettuata nel rispetto dell’ordinanza n°98/13 datata 05.07.2013 emanata a tal proposito dalla Capitaneria di porto di Salerno. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione e mantenersi oltre il limite esterno dell’area interdetta.
2. La navigazione sotto costa, durante la stagione balneare, deve essere condotta secondo quanto previsto dall’ ordinanza di polizia marittima n°38/09 del 09.04.2009, concernente la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa, emanata dalla Capitaneria di porto di Salerno.
3. Le attività di diporto nautico, comprese le attività ludico diportistiche e la locazione e il noleggio, devono essere condotte secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 01 settembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022) recante: *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”* e per quanto ancora applicabile dall’Ordinanza n°100/12 datata 18.07.2012 (modificata dall’ordinanza n.86/2018 del 21.06.2018) emanata dalla Capitaneria di porto di Salerno.
4. L’esercizio delle attività subacquee a scopo ludico-diportistiche deve essere condotto secondo quanto previsto dall’Ordinanza n°69/14 datata 09.06.2014.
5. L’esercizio della pesca marittima deve essere condotto secondo quanto previsto dall’Ordinanza n°27/08 datata 20.03.2008 (modificata con ordinanza n°57/08 del 21.05.2008 e con l’Ordinanza n.128/2017 del 17.11.2017) emanata dalla Capitaneria di porto di Salerno. Durante la stagione balneare, negli orari stabiliti dall’ordinanza del competente Ente Civico, qualsiasi tipo di pesca, fatti salvi tutti gli altri limiti vigenti, può essere esercitata solo oltre il limite delle zone di mare riservate alla balneazione.
6. I comportamenti da tenere in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, o presunti tali, lungo gli arenili e in mare, sono fissati con Ordinanza n°[93/07](http://www.guardiacostiera.it/Salerno/ordinanze/Salerno_93_27Sep2007.zip) del 27/09/2007 emanata al riguardo dalla Capitaneria di porto di Salerno. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina forza pubblica, mantenendosi distante dall’oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
7. L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Pertanto, tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili, devono essere condotte nel rispetto dell’Ordinanza n°135/07 del 28.12.2007 emanate in materia di tutela ambientale dalla Capitaneria di porto di Salerno.
8. Lo svolgimento di manifestazioni nell’ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.), deve essere autorizzato dalla competente Autorità Marittima, come stabilito con l’ordinanza n°99/07 del 09.10.2007 emanata al riguardo dalla Capitaneria di porto di Salerno.
9. Tutte le predette ordinanze sono consultabili alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale [**www.guardiacostiera.it/salerno**](http://www.guardiacostiera.it/salerno)ovvero posso essere richieste al competente ufficio della Capitaneria di porto di Salerno.

# Articolo 9

**Entrata in vigore, violazioni e disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento entra in vigore a far data dalla relativa sottoscrizione ed abroga la precedente ordinanza in materia di sicurezza della balneazione n. 26 datata 16.04.2019 e ss.mm.ii., nonché ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente.
2. La presente ordinanza deve essere esposta, a cura dei titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
3. Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Salerno, deve informare immediatamente la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Salerno, attiva 24 ore su 24 ad uno dei seguenti recapiti telefonici: **1530** (chiamata gratuita); **089/255000** (sala operativa); **089/2587911** (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF.
4. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo e/o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero in quelle previste dal Decreto Legislativo n.171/2005, come emendato ed integrato dal Decreto Legislativo n.229/2017 e ss.mm.ii.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Salerno e dei Comuni rivieraschi, nonché tramite inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale [**www.guardiacostiera.it/salerno**](http://www.guardiacostiera.it/salerno)e diffusione presso gli organi di informazione locale.

# Salerno,

**IL COMANDANTE**

# C.V. (CP) Attilio Maria Daconto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

***Firmato Digitalmente da/Signed by:***

**ATTILIO MARIA DACONTO**

***In Data/On Date:***

**giovedì 4 maggio 2023 12:37:56**

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di porto di Salerno.

**ALLEGATO N. 1**

## SCHEDA CENSIMENTO STRUTTURE BALNEARI/SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

***Parte da compilare a cura di ogni titolare/gestore di stabilimento balneare/spiaggia libera:***

***La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, alla Capitaneria di Porto di Salerno – anche via e-mail (cp-salerno@mit.gov.it) – entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle strutture balneari che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano l’assistenza al salvataggio cambino nel corso della stagione balneare.***

# Comune di – località

**Stabilimento balneare/spiaggia libera denominato**

***QUADRO A***

# Struttura balneare che si avvale di un servizio associato di salvataggio

***Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società):***

***Sig. nato a il \_ e residente in ( )***

***alla via n°***

Nome stabilimento balneare \_ Ampiezza fronte mare pari a metri lineari Colorazione degli ombrelloni \_ Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore Indirizzo e-mail

**QUADRO B**

## Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

Sig. nato a ( ) il e residente in (\_ )

alla via n°

Brevetto

rilasciato da \_

in

data

Recapito

telefonico

di

rete

mobile

dell’assistente

ai

bagnanti

Parte da compilare qualora operino più addetti all’assistenza al salvataggio:

Sig. nato a ( ) il e residente in (\_ )

alla via n°

Brevetto

rilasciato da \_

in

data

Recapito

telefonico

di

rete

mobile

dell’assistente

ai

bagnanti

Sig. nato a ( ) il e residente in (\_ )

alla via n°

Brevetto

rilasciato da \_

in

data

Recapito

telefonico

di

rete

mobile

dell’assistente

ai

bagnanti

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante (nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio

l’assistenza ai bagnanti)

Firma dell’/gli addetto/i all’assistente/i ai bagnanti

**ALLEGATO N. 2**

**Alla CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA di SALERNO**

**Tel:** 089 2587911 – Operativa 089 2587938

**e-mail:** cp-salerno@pec.mit.gov.it; cpsalerno@mit.gov.it

# SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(da compilarsi entro 24 ore dall’evento)



|  |  |
| --- | --- |
| DATA EVENTO: | ORA EVENTO: |
| TIPOLOGIA:(SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELL’EVENTO E LE MODALITA’ DI INTERVENTO – ES. SALVATAGGIO A NUOTO, A DISTANZA, RECUPERO CON PATTINO, RICERCA DISPERSO, ETC.) |  |
| LUOGO DELL’EVENTO: | Struttura Balnerare Spiaggia liberaLocalità  |
| LUOGO DELL’INTERVENTO | Spiaggia Scogliera Mare – distanza dalla battigia metri  |
| STATO DEL TEMPO: |  Buono Cattivo Variabile tendente al miglioramento Variabile tendente al peggioramento |
| STATO DEL MARE | CalmoPoco Mosso Mosso Molto mosso o Agitato |
| ALTRE INFORMAZIONI SULL’EVENTO |  Bandiera rossa issata  Bandiera bianca issataAltre informazioni utili(anche riferite all’attività poste in essere dal pericolante - assistito al momento dell’evento, qualora nota) |
| DATI DEL PERICOLANTE/ASSISTITO:(se eventualmente disponibili) | COGNOME NOME DATA E LUOGO DI NASCITA RESIDENZA COMUNE PROV. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | EVENTUALE NAZIONALITA ESTERASESSO ETA’ (da compilare in mancanza di dati anagrafici) |
| TIPOLOGIA DI EMERGENZA/CAUSA DELL’INCIDENTE |
|  ANNEGAMENTO SVENIMENTO CONGESTIONE FERITA DA TAGLIO  DOLORE AL TORACE  DOLORE ALL’ADDOME  MAL DI TESTA |  VOMITO CRISI DI PANICO  EMORRAGIA CONVULSIONITRAUMA (Parte del corpo interessata) ALTRO |
| ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DELL’EVENTO: |  GUARDIA COSTIERA  118 ALTRO (specificare ) |
| ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: |
| NOME PER ESTESO DELL’ASSISTENTE BAGNANTI INTERVENUTO |  |



Data

FIRMA